



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI
DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE

JONIAN DEPARTMENT - MEDITERRANEAN ECONOMIC AND
LEGAL SYSTEMS: SOCIETY, ENVIRONMENT, CULTURES



ANNALI 2014 – ANNO II

(ESTRATTO)
GIUSEPPE LOSAPPIO

Verità e processo penale (frammenti di riflessione)

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

BRUNO NOTARNICOLA, DOMENICO GAROFALO, RICCARDO PAGANO,
GIUSEPPE LABANCA, FRANCESCO MASTROBERTI,
NICOLA TRIGGIANI, AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

COMITATO SCIENTIFICO

DOMENICO GAROFALO, BRUNO NOTARNICOLA, RICCARDO PAGANO,
ANTONIO FELICE URICCHIO, MARIA TERESA PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI,
DANIELA CATERINO, MARIA LUISA DE FILIPPI, ARCANGELO FORNARO,
IVAN INGRAVALLO, GIUSEPPE LABANCA, TOMMASO LOSACCO,
GIUSEPPE LOSAPPIO, FRANCESCO MASTROBERTI, FRANCESCO MOLITERNI,
CONCETTA MARIA NANNA, FABRIZIO PANZA, PAOLO PARDOLESI,
FERDINANDO PARENTE, GIOVANNA REALI, LAURA TAFARO,
SEBASTIANO TAFARO, NICOLA TRIGGIANI

COMITATO REDAZIONALE

STEFANO VINCI (COORDINATORE), AURELIO ARNESE,
MARIA CASOLA, PATRIZIA MONTEFUSCO, ANGELICA RICCARDI,
ADRIANA SCHIEDI, GIUSEPPE SANSEVERINO

REDAZIONE:

PROF. FRANCESCO MASTROBERTI

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI ECONOMICI E GIURIDICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ,
AMBIENTE, CULTURE

CONVENTO SAN FRANCESCO, VIA DUOMO, 259 - 74123 TARANTO, ITALY

E-MAIL: FRANCESCO.MASTROBERTI@UNIBA.IT

TELEFONO: + 39 099 372382

FAX: + 39 099 7340595

HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG

Giuseppe Losappio

VERITÀ E PROCESSO PENALE (FRAMMENTI DI RIFLESSIONE)*

ABSTRACT	
La logica della colpevolezza non è <i>fuzzy</i> . Non si “condanna” per approssimazione; <i>fuzzy</i> invece può essere l’assoluzione. La colpevolezza si può fondare solo su proposizioni “veramente vere”; l’assoluzione, invece, può fondarsi sia sulla <i>fuzziness</i> delle proposizioni accusatorie sia sulla verità vera dell’innocenza.	The logic of Sentence isn’t and should not be <i>fuzzy</i> . <i>Fuzzy</i> can be only the Acquittal. The Guilt can be founded only on truly true proposition; instead, the Acquittal can be risen by the fuzziness of proof charged on the defendant or by the truly true of his innocence.
Verità del processo – verità nel processo	Truth by the Trial – Truth in the Trial

SOMMARIO: 1. Verità e processo penale. – 2. Il sillogismo della “verità vera”. – 3. Logica della colpevolezza e logiche dell’assoluzione.

1. - Sarebbe buona “creanza” introdurre una riflessione (per quanto breve) sulla quale incombe un titolo così ambizioso con qualche *excusatio non petita*, volta a circoscrivere l’oggetto e, in ogni caso, a denunciare l’assoluta inidoneità dello scrittore ad affrontare l’argomento.

Sono orpelli retorici ai quali intendo sottrarmi.

Eviterò, quindi, di professare i miei limiti (*quis ut deus?*); non fornirò alcuna indicazione definitoria per la semplice ragione che ogni parola spesa sul tema della verità, qualunque significato si attribuisca o si neghi al lemma, non solo non è affatto risolutiva, ma, peggio, rischia di non essere nemmeno chiarificatrice. La polisemanticità del termine, la vertiginosa estensione del concetto, le tante accezioni, gli innumerevoli significati, gli svariati campi di applicazione (ecc.), al contrario, alimenterebbero una sequenza di frattali, ovvero, fuor di metafora, imporrebbero di precisare ogni precisazione, e così via all’infinito, costringendo il discorso in un *cul de sac*: una precisazione senza precisazioni sarebbe fuorviante e quindi disnomica ma

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

non migliore sarebbe il risultato delle precisazioni a cascata, pur necessarie per chiarire il significato di ciascuna proposizione¹.

Non oso l'impresa anche in relazione al non meno problematico accostamento tra la verità e il processo.

Assumo, senz'altro, il termine "verità" in due accezioni: verità "del" processo è la verità del "giudicato"; la verità "nel" processo (penale) è la "verità" delle prove.

Verità del/nel processo evocano un giudizio di valore strutturato secondo una relazionalità doppiamente triangolare:

1. A
2. giudica
3. "vero"
4. X
5. "in funzione di"
6. Y

dove A è il giudice, X è (il fatto oggetto del)l'ipotesi accusatoria, Y sono le prove².

Si tratta, pertanto, di uso "decitazionale" della verità, posto che dall'affermazione di "X" a quella di "X è vero" si passa per mezzo di Y. Attraverso la verità "nel" processo (Y), X diventa la verità "del" processo, *id est* della sentenza irrevocabile (nei limiti della irrevocabilità stessa).

A questa precisazione si collega un'ultima avvertenza metodologica. Eluderò consapevolmente (anche) il tema della crisi del giudicato, che, nonostante i limiti

¹ Sono pur consapevole che così rischio l'ingenuità (in senso husserliano, se non altro) posto che mi lascerò assorbire dall'oggetto della riflessione, ignorando, almeno in parte, lo statuto della sua oggettività. Cfr. E. LÉVINAS, *Étique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo*, tr. it. di M. Pastrello, Troina, Città aperta edizioni, 2007, p. 63.

Fatta questa confessione, auspicherei di non essere accostato alla genia di tristi filosofi e dogmatici che con «terribile serietà» e «sgraziata invadenza» hanno tentato invano di possedere la donna-verità, secondo l'efficace ma un po' sessista metafora nietzscheana (*Jenseit von Gut und Böse*, tr. it. di G. Colli, Milano, Adelphi, XXIV ed., 2010, p. 3); per la medesima ragione, confido, ancora, di non essere considerato un «verofobo», anche se – per quanto la cosa possa interessare il lettore – non mi definirei un «verofilo». Piuttosto mi sembra intrigante la descrizione dell'atteggiamento – delineato da P. ENGEL, *À quoi bon la vérité ?*, tr. it. di G. Viano Marogna, Bologna, il Mulino, 2007, p. 16 – di coloro che «pur diffidando della verità come ideale astratto, come della cosa in nome della quale molti poteri pretendono di esercitare la propria influenza, aspirano alla verità nella vita quotidiana». In ogni caso, sono solo balbettii (W. GOETHE, *Vermächtnis alt-persischen Glauben*, tr. it. di R. Prati, in *Opere*, Firenze, 1962, vol. V, p. 504) o in termini più pop (qualcosa di non molto dissimile dalle), "canzonette" di bennatiana memoria.

² «La finalità della prova come istituto giuridico è quella di permettere di raggiungere la conoscenza della verità degli enunciati fattuali della controversia. Quando gli specifici mezzi di prova assunti nel corso del processo apportano elementi di giudizio sufficienti a favore della verità di una proposizione (cosa che non deve essere confusa con il fatto che la proposizione sia vera), allora si può dire che la proposizione è provata. In questo caso il giudice deve inserirla nel suo ragionamento decisorio e considerarla vera»: J. FERRER BELTRAN, *Prueba y verdad en el derecho*, tr. it. di V. Carnevale, Bologna, il Mulino, 2004, p. 87).

crescenti, permane pur sempre, la massima espressione della verità “del” processo. Ciò non pertanto, la conclusione (del tutto provvisoria) cui approderanno queste pagine muove comunque nella direzione di (presumere di) contribuire alla comprensione di un fascio di temi/problemi (*monstre*) tra loro correlati:

- la sempre minore resistenza dell’irrevocabilità della “condanna” rispetto alla verità-vera³;

- il mutamento di paradigma della certezza del diritto che – nell’ambito del diritto penale, se non altro – è sempre meno vincolato alla intangibilità del “giudicato” e sempre più plasmato dalla giustizia. Certezza è verità-justitia, più che definitività-stabilità.

L’affermazione che la verità “del” processo è il prodotto costituito dal giudizio consacrato mediante l’irrevocabilità (non irrevocabile!) della decisione deve, quindi, confrontarsi con le sequenze:

- non c’è giustizia senza verità;
- *veritas, non auctoritas facit iudicium.*

2 - Prende forma un sillogismo:

- «la giustizia non è giustizia se non si adagia sulla verità vera»⁴;
- irrevocabile è (*rectius*, tende ad essere sempre più) solo la sentenza giusta (se e nella misura in cui resti tale);
- irrevocabile è solo la sentenza che si fonda sulla verità-vera.

Ma *quid est vera veritas?* Ancora una volta, non intendo e in ogni caso non so rispondere.

Della premessa maggiore formulata da Carrara penso soltanto che non esprima, come l’iterazione potrebbe indurre a ritenere, una roboante fiducia nella verità “nel”/“del” processo; piuttosto, sembra essere consapevolezza del limite, delle deficienze, della “povertà” che caratterizzano entrambe; pare lucida percezione che il concetto di verità processuale, declinato elaborando i principi del garantismo penale, non è quello di «una verità sostanziale, assoluta, materiale», bensì quello di «una verità formale, debole, relativa perché umana, “che non pretende di essere la verità”»⁵; forse (ma il rischio dell’errore filologico, qui si fa più grave) è il riflesso della percezione che «nella sfera delle cose umane, non c’è verità alcuna che non si manifesti a noi come qualcosa di definitivo e perfetto, ma soltanto verità parziali – ossia allo stato delle conoscenze disponibili – ed indissolubilmente connesse

³ Nel contesto, *ben più ampio*, della “malleabilità” della sentenza “irrevocabile” *contra reum* e quindi del declino della «naturale tendenza autoconservativa del giudicato» rispetto «alle esigenze di giustizia sostanziale»: G. DEAN, *Ideologie e modelli dell’esecuzione penale*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 45.

⁴ F. CARRARA, *Lineamenti di pratica legislativa* (1874), edizione a cura di A. Cadoppi, Bologna, il Mulino, 2007, p. 365.

⁵ V. GAROFOLI, *Il concetto di verità tra diritto e processo*, in www.treccani.it/.../sito/.../1_Garofoli_concetto_verita.html.

all'errore, che costituisce gradi più o meno perfettibili, di approssimazione alla realtà»⁶.

Penso, in altri termini, che (qualunque cosa volesse dire Carrara) la rivendicazione della verità-vera alluda di per sé al disincanto, alla definitiva, dolorosa, angosciante comprensione di un problema drammatico che suscita smarrimento sul piano sentimentale e intellettuale, perché – ci ricorda Satta – rivela la fragilità dell'impianto e con essa il rischio che crolli la ragione stessa della giustizia penale⁷.

Ancora una volta non intendo affrontare la “questione” con il piglio del filosofo o del dogmatico.

Affido un'evocazione impressionistica e rapsodica ad alcune suggestive pagine della letteratura, italiana e non. Intendo riferirmi, in particolare, a quelle citazioni che svelano i condizionamenti esistenziali⁸ (non saprei definirli diversamente) nella ricerca della verità, nel/del processo:

- la «vita che viene prima della verità»⁹;
- vita nella quale la «giusta comprensione di una cosa e la incomprensione della stessa cosa non si escludono del tutto»¹⁰;
- la vita nella quale la verità non è mai «quiete»¹¹, spesso «è in mezzo ai rovi»¹², come un nido nel mare in tempesta¹³ insonne, in perenne movimento;
- vita che sottrae la verità alla «necrosi imposta dalle istituzioni»¹⁴, ivi compreso il processo, rispetto al quale – la verità stessa (vieppiù la verità vera) è – per dirla con Scott Turow – tutt'altro che “domestica”¹⁵.

L'ultimo è un giudizio che sembra riflettere una lettura “popolare” del problema. Del resto, se bisogna credere che la verità nel processo è «strettamente legata al

⁶ F. CALLARI, *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, 2° ed., Torino, Giappichelli, 2012, p. 12.

⁷ S. SATTA, *Il diritto, questo sconosciuto*, in ID., *Il mistero del processo*, Milano, Adelphi, 1994, p. 113.

⁸ «Noi conosciamo la verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore. I principi si sentono, le proposizioni si dimostrano, e il tutto con certezza, sebbene per differenti vie. Ed è altrettanto inutile e ridicolo che la ragione domandi al cuore prove dei suoi primi principi, per darvi il proprio consenso, quanto sarebbe ridicolo che il cuore chiedesse alla ragione un sentimento di tutte le proposizioni che essa dimostra, per indursi ad accettarle. Questa impotenza deve, dunque, servire solamente a umiliare la ragione, che vorrebbe tutto giudicare, e non a impugnare la nostra certezza, come se solo la ragione fosse capace d'istruirci»: B. PASCAL, *Pensées*, tr. it. a cura di P. Serini, Milano, Mondadori, 1968, pp. 116-117

⁹ G. DELEDDA, *La giustizia* (1899), Roma, Newton Compton editori, 1996, p. 107.

¹⁰ F. KAFKA, *Der Prozess* (1925), tr. it., Grandi Tascabili Economici, Roma, Newton Compton, 1991, p. 286.

¹¹ A. BARICCO, *Oceano mare* (1993), Milano, BUR, 2001, p. 121.

¹² E. ZOLA, *La bête humaine* (1890), tr. it. di L. Collodi, Roma, Newton Compton editori, 1995, p. 237.

¹³ A. BARICCO, *op. loc. cit.*.

¹⁴ I. CALVINO, *Il paradosso*, settembre-dicembre, 1960, n. 23-24, pp. 11-18 (in ID., *Palomar*, Milano, Oscar Mondadori, 2002).

¹⁵ *The law of Our Father* (1996), tr. it. di L. Grimaldi, Milano, Oscar Mondadori, 2000, p. 429.

meccanismo mentale, alle idee che predominano nella società nei quali si esercita»¹⁶, il riconoscimento della vibrante tensione tra la vita e la ricerca della verità vera nel giudizio penale postula che il giudice dismetta un approccio «puramente intellettuale»¹⁷, disincarnato, poco consapevole che i fatti oggetto delle prove sono (molto spesso) fatti umani, raccontati (in ogni caso) da uomini (con tutto l'imbibimento di "falsità"/non verità più o meno innocenti che ogni narrazione umana implica)¹⁸.

La premessa della verità vera, viceversa, è una sentinella nei confronti del rischio che la verità del/nel processo risulti contaminata dalle *misshapen stones*¹⁹ eruttate dalla vita (e dalla sue rappresentazioni catodico/virtuali); ancora (e di conseguenza), è un'esortazione all'etica del dubbio, contro ogni suggestione, anche quelle, in alcuni casi micidiali e troppo spesso "colpevoliste a prescindere", del circuito mass-

¹⁶ M. DELMAS MARTY, *La prevue pénale*, tr. it., in *Ind. pen.*, 1996, p. 610.

Nel ritrovato rapporto tra *lifeworlds* e «legge», efficacemente cifrato dal neologismo «*juridiculture*», è (ri)esplosa l'insofferenza nei confronti degli atteggiamenti che racchiudevano la «cultura» in una «colonia dell'impero della legge»; la vita «*in and by the law*»: R. DWORKIN (*Law as Empire*) citato da N. MEZEY, *Law as Culture*, in «*Yale Journal of Law*», 13 (2001), p. 48; (R. J. COOMBE – J. COHEN, *The law and late modern culture: reflections on between facts and norms from the perspective of critical cultural legal studies*, in «*Denver University Law Review*», 76 (1998), p. 1034. Cfr. altresì p. BOURDIEU, *The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field*, in «*Hastings Law Journal*», 38 (1987), p. 839; A. SARAT – T. R. KEARNS, *The Cultural Lives of Law*, in II.DD. (a cura di), *Law in the Domains of Culture*, University of Michigan Press, 2000, p. 10.

¹⁷ M. DELMAS MARTY, *op. loc. cit.*

¹⁸ Solo un cenno al tema in funzione della riflessione che stiamo svolgendo. La testimonianza attiva processi inconsapevoli di rievocazione che si sviluppano mediante un'attività ricostruttiva più che riproduttiva, allo scopo di dare un senso compiuto al materiale frammentario disponibile in memoria. È un'attività che non costituisce mai una riproduzione fedele, completa e completamente accurata di un evento. La condotta di narrazione, infatti, implica l'attivazione della cosiddetta memoria reintegratrice utilizzata, inconsapevolmente per dare un senso compiuto alla rievocazione. È del tutto consueto che, in questo processo, colui che agisce non ricordi elementi di base ed imprescindibili dei fatti accaduti, ovvero che confonda la realtà, scambiando circostanze di ricordi diversi e, quindi, anche inserendo nel racconto elementi "di fatto" inesistenti. L'attivazione della memoria reintegratrice, infatti, si esplica anche mediante la razionalizzazione del ricordo: l'evento tende ad essere rielaborato secondo gli schemi logici e la conoscenza generale del soggetto in modo che sia maggiormente comprensibile e credibile, infatti. La durata e la frequenza di esposizione allo stimolo incidono molto su questo processo. Maggiore è il tempo di esposizione allo stimolo e la sua durata, migliore è l'accuratezza del ricordo racconto; anche la ripetizione dello stimolo può favorire la formazione di uno schema mentale stereotipo (ovvero un racconto fisso e invariabile); viceversa non sembra che la sollecitazione nel raccontare il fatto nel corso degli anni, produca effetti di consolidazione e affinazione del ricordo; anzi è probabile che si verifichi un deterioramento. È decisivo ovviamente il tempo intercorso tra acquisizione e recupero. È una variabile che in linea di tendenza risponde ad una sorta di legge di proporzionalità inversa per cui all'aumentare della distanza di tempo tra evento e ricordo, il ricordo peggiora progressivamente.

¹⁹ M.S. PARDO, *On Misshapen Stones and Criminal Law's Epistemology*, in *Texas Law Review*, 86 (2007), p. 354.

mediatico²⁰; è sollecitazione a rispettare l'errore²¹, di più, a proteggere l'imputato dal rischio dell'errore²².

Evocare la verità vera è ricordare che il giudizio penale «garantisticamente concepito» vive «nel ragionevole dubbio che l'approdo finale sia ineluttabilmente fallace; un dubbio che diventa addirittura atroce, quando il predicato finale è la colpevolezza dell'imputato»²³.

3. – La premessa maggiore del sillogismo vale, dunque, solo a favore del reo, perché – difficile, credo, illustrare meglio questo aspetto del *favor rei* – «c'è qualcosa di intimamente immorale nel condannare un uomo dicendo a sé stessi: credo che ci sia una possibilità su venti che questo imputato sia innocente, ma nell'interesse pubblico – nonché della mia stessa sicurezza – sono disposto a correre il rischio di sacrificare erroneamente costui in un caso su venti»²⁴.

In questo senso bisogna rileggere la massima «*The goal of the proof process is to produce a verdict that is both true and valid*»²⁵. La verità vera *facit iudicium*; ma se quella nel processo non è verità vera, nelle diverse fasi del giudizio vale che *lex facit iudicium*.

La prova della colpevolezza deve prescindere dai «processi di fissazione formale» evocati da Cernellutti²⁶ (sia pure con riferimento al giudizio civile). Rispetto alla colpevolezza «provare significa» esclusivamente «dimostrare la verità di una

²⁰ Per tutti, sui molti aspetti di questo tema, i saggi di due opere collettanee *La televisione del crimine*, a cura di G. Forti – M. Bertolino, Atti del Convegno del 15-16 maggio 2003, Vita e pensiero, Milano, 2005; *La sovranità mediatica. Una riflessione tra etica, diritto ed economia*, a cura di E.R. Zaffaroni – M. Caterini, Padova, Cedam, 2014. Vedi anche J.M. SILBEY, *Truth Tales and Trial Films*, <http://ssrn.com/abstract=959274>. Nella prospettiva del diritto processuale penale, da ultimo, in part. N. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*, Padova, Cedam, 2012.

²¹ «Se noi riconosciamo, pensavo, che errare è dell'uomo, non è crudeltà sovrumana la giustizia»: L. PIRANDELLO, *Il fu Mattia Pascal* (1904), Roma, Newton Compton editori, 1995, p. 126.

²² *Several evidentiary rules and rules of criminal procedure purport to regulate the process of proof by distributing errors in a way that protects defendants. In other words, they are not about maximizing accuracy; they are about making sure certain errors*: M.S. PARDO, *On Misshapen Stones and Criminal Law's Epistemology*, cit., p. 354.

²³ V. GAROFOLI, *op. loc. cit.*

²⁴ «*There is something intrinsically immoral about condemning a man as a criminal while telling oneself, "I believe that there is a chance of one in twenty that this defendant is innocent, but a 1/20 risk of sacrificing him erroneously is one I am willing to run in the interest of the public's – and my own safety*»: L.H. TRIBE, *Trial by Mathematics: Precision and Ritual in the Legal Process*, in «*Harvard Law Review*», 84 (1971), p. 1372.

Cfr., di recente, sul fondamento del canone *in dubio pro reo* G. DE VERO, *Prevenzione generale e "condanna dell'innocente"*, in *Scritti per Federico Stella*, vol. I, Napoli, Jovene Editore, 2007, p. 41. L'A., tra l'altro, ricorda (p. 44) il pensiero di Lucchini secondo cui «mentre l'innocente viene condannato, il colpevole necessariamente rimane impunito».

²⁵ M.S. PARDO, *op. cit.*, p. 353.

²⁶ F. CARNELUTTI, *La prova civile*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1947, p. 55

proposizione affermata». La prova dell'innocenza, invece, può anche consistere nel «determinare o fissare formalmente i fatti ... mediante procedimenti dati»²⁷.

La verità vera regge ogni conclusione del giudizio; se, invece, non è *behind any reasonable doubt* la verità nel processo può condurre solo all'assoluzione. Se la verità vera (oltre ogni ragionevole dubbio) nel processo è la colpevolezza dell'imputato, la verità vera del processo sarà la colpevolezza (salvo che ricorrano le condizioni per una declaratoria di non punibilità); se la verità vera del processo è l'innocenza dell'imputato, la verità vera del processo sarà l'assoluzione, esito al quale perverrà il giudizio anche nel caso in cui nel processo non è stata raggiunta una verità vera (c.d. principio di "indifferenza")²⁸. Verità nel processo e verità del processo, pertanto, devono corrispondere, non possono non corrispondere integralmente, solo nel caso in cui l'imputato sia dichiarato colpevole; altrimenti la corrispondenza sarà solo eventuale. La logica della colpevolezza non è *fuzzy*. Non si "condanna" per approssimazione; quella della dichiarazione di responsabilità deve (tendere ad) essere verità vera, limpida, dura, solida; la "condanna" è incompatibile con logiche *flou* e verità liquide, ancipiti, vaghe, evanescenti; *fuzzy*, piuttosto, può essere l'assoluzione ex art. 530 cpv c.p.. L'affermazione di innocenza può fondarsi sulla verità vera della non colpevolezza oppure sulla *fuzziness* delle proposizioni accusatorie²⁹. In altri termini, la verità vera può reggere qualsiasi risultato processuale; la verità *fuzzy* solo l'assoluzione³⁰.

Dopo l'irrevocabilità della sentenza, la verità del processo di assoluzione è intangibile anche se emerge che la verità vera era la colpevolezza; nel caso di "condanna", invece, l'esito del giudizio è risolutivamente subordinato alla verità vera

²⁷ F. CARNELUTTI, *La prova civile, op. loc. cit.*

²⁸ Cfr. per un'agile ma accurata articolazione dei modelli di logica processuale A. INCAMPO, *Metafisica del Processo. Idee per una critica della ragione giuridica*, Bari, Cacucci, 2010, pp. 27-36.

²⁹ Cfr. per i riferimenti alla logica *flou* e al pensiero *fuzzy* nel diritto penale sostanziale M. DELMAS-MARTY, *Le flou du droit. Du code pénal aux droits de l'homme*, tr. it., A. Bernardi, Milano, Giuffrè, 1992. Per la rilettura del pensiero dell'autrice francese nel nostro paese F. PUPPO, *Logica fuzzy e diritto penale nel pensiero di Mireille Delmas-Marty*, in *Criminalia*, 2010, p. 631; C.E. PALIERO, *Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1099. Per un'applicazione alla "materia" della causalità O. DI GIOVINE, *Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 675.

³⁰ Un discorso a parte merita la disposizione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. che risponde ad una "logica" parzialmente diversa rispetto a quella appena indicata. Quando ricorre una causa di estinzione del reato, l'assoluzione nel merito prevale solo se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non l'ha commesso ovvero non costituisce reato. Non è questa la sede per approfondire una questione molto complessa che tuttavia non incide sulla validità delle osservazioni svolte nel testo. L'art. 129, tuttavia, non pone in discussione il rapporto verità-vera giustizia-giusta "condanna"- "assoluzione" che si è cercato di abbozzare ma semmai stabilisce una "gerarchia" tra formule che sono comunque assolute.

anche dopo la formazione del giudicato come dimostra la disciplina della revisione (art. 630, comma 1, lett. d)³¹.

La falsità in atti o in giudizio, senza la quale l'imputato non sarebbe stato condannato, travolge la verità del processo e quindi la validità del giudizio, mentre non è previsto il contrario se la falsità ha condotto all'assoluzione³².

³¹ Art. 629. Condanne soggette a revisione. «1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta». Altrimenti vale il limite sancito dall'art. 649 c.p.p.

³² Certo è una limitazione sulla quale si può discutere, che, tuttavia, non riflette soltanto una condizione di validità della verità del processo, ma è senz'altro influenzata anche dal principio del *tempori-cedere* (ed appare dunque particolarmente problematica con riferimento ai delitti imprescrittibili).